ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "GIULIO RIVA"

Via Carso,10 – 21047 Saronno (VA) Tel. 02/96703088-96703815 – Fax 02/9609391
http://www.itisriva.gov.it – e-mail: segreteria@itisriva.gov.it
C.M. VATF020006 (corso diurno) - VATF02050G (corso serale)
Corsi Diurni: CHIMICA - ELETTROTECNICA - INFORMATICA - MECCANICA - ENERGIA
Corsi Serali: ELETTROTECNICA - MECCANICA

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1 - Vita della comunità scolastica e organi collegiali

a) La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
b) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
c) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
d) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
e) La gestione della scuola è affidata ai seguenti Organi Collegiali: Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei docenti e Consigli di classe.
f) È prevista, inoltre, l'istituzione del Comitato dei genitori e del Comitato degli studenti, sempre che essi siano regolarmente costituiti.
g) Ciascun organo collegiale programma le proprie attività, in rapporto alle proprie competenze ed in forma coordinata con gli altri OO.CC., che esercitano competenze parallele in determinate materie.
h) Le elezioni per gli OO.CC., di durata annuale e triennale, hanno luogo secondo apposite disposizioni ministeriali.
i) Altri organi addetti alla gestione dell'Istituto sono le assemblee dei genitori e degli studenti ed il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, l'Organo di garanzia ed il Comitato tecnico scientifico.

Art. 2 - Composizione e competenze del Consiglio d'Istituto

Con riferimento alle componenti e al numero totale degli studenti, fanno parte del Consiglio d'Istituto il Dirigente Scolastico, otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale A.T.A., quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli studenti. Tale organo:

- Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
- Ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
  a) Adozione del Regolamento interno dell'Istituto, che deve fra l'altro stabilire le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli studenti durante l'ingresso e la permanenza nell'Istituto nonché durante l'uscita dal medesimo, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio.
  b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.
  c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
  d) Criteri generali per la programmazione educativa.
  e) Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
  f) Promozione di contatti con altre scuole o Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione.
  g) Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
  h) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
- Il Consiglio d'Istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
- Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
- Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
- Si pronuncia per quanto di sua competenza su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 - Prima convocazione del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto

a) Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso.

b) È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero di tutti i componenti del Consiglio.
c) Se nella prima votazione non si raggiunge detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
d) Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 5 - Convocazione del Consiglio d'Istituto

a) Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente o, su richiesta, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
b) La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere notificata per lettera o via mail, a cura della Segreteria della scuola, ai singoli membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data delle riunioni.
c) Copia della convocazione viene affissa all'albo dell'Istituto.
d) Sia la lettera che l'avviso di convocazione devono contenere l'indicazione dell'o.d.g. e le documentazioni relative.
e) Al fine di facilitare la partecipazione dei consiglieri alle sedute, il Consiglio d'Istituto può approvare un calendario periodico di riunioni.
f) In caso di urgenza la convocazione può essere fatta tre giorni prima.

Art. 6 - Modalità delle riunioni del Consiglio d'Istituto

a) Le sedute sono di norma pubbliche e si tengono nei locali della scuola.
b) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
c) Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
d) Il voto è palese, tranne quando si tratti di decisioni riguardanti singole persone.
e) I Consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 7 - Pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto

a) Il verbale delle riunioni contenente l'o.d.g., i nomi dei presenti e degli assenti, il resoconto sintetico degli interventi, le eventuali dichiarazioni di voto, i risultati delle votazioni e il testo per esteso delle delibere viene redatto da un Segretario scelto dal Presidente.
b) Copia integrale del verbale, sottoscritta dal Segretario del Consiglio, deve essere affissa in un apposito albo entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio e dovrà rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni.
c) La copia del verbale da affiggere all'albo viene consegnata dal Segretario del Consiglio al Dirigente Scolastico, il quale ne disporrà l'affissione immediata, attestando in calce ad essa la data iniziale di affissione.
d) I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria della scuola e, per lo stesso periodo di affissione, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
e) Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 8 - Composizione e competenze della Giunta Esecutiva

a) Fanno parte della Giunta Esecutiva un componente per ognuna delle componenti del personale docente, del personale A.T.A., dei genitori e degli studenti. Membro di diritto è il Direttore S.G.A. La presiede il Dirigente Scolastico.
b) Essa prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Entro il 31 ottobre di ogni anno ha il compito di proporre al Consiglio d'Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del PTOF, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Art. 9 - Modalità delle riunioni della Giunta Esecutiva

a) La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico quando occorra o quando sia richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
b) La convocazione è fatta con preavviso come per il Consiglio d'Istituto.
c) Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.
d) Il verbale delle riunioni è redatto dal Direttore S.G.A.

Art. 10 - Composizione e competenze dei Consigli di classe

Fanno parte del Consiglio di classe tutti i docenti di ogni singola classe, due rappresentanti eletti dai genitori degli studenti iscritti e due rappresentanti degli studenti eletti tra quelli della classe. Nei corsi serali non fanno parte del Consiglio di classe i rappresentanti dei genitori.
Il Consiglio di classe:

- Individua gli obiettivi educativi per i propri studenti e programma attività ed interventi didattici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Verifica e valuta i processi di apprendimento e i percorsi formativi del gruppo classe e dei singoli studenti.
- Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti e genitori.
- Decide i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti previsti dal Regolamento d'Istituto.
- Detiene ed esercita le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli studenti (solo la componente docenti).

Art. 11 – Convocazione dei Consigli di classe

a) Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico ogni volta che ne ravveda la necessità o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.
b) Il Consiglio di classe si riunisce, di regola, almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o, se questi lo giudichi opportuno, da uno dei docenti da lui designato, di norma il coordinatore di classe. La partecipazione dei docenti è obbligo di servizio.
c) Delle sedute viene redatto apposito verbale.

Art. 12 - **Composizione e competenze del Collegio dei Docenti**

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. Formula proposte, non

vincolanti, al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche. Delibera, ai fini della valutazione degli studenti e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi. Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica. Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe. Adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti del D.lgs 297/94. Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto. Elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio del personale docente. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei suoi collaboratori.

Art. 13 – Convocazione del Collegio dei Docenti

a) Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni volta che lo ritenga necessario o quando sia richiesto, con motivazione specifica scritta, da almeno un terzo del corpo docente.
b) L'avviso della convocazione deve essere reso noto almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione dell'o.d.g. e l'ora di inizio e indicativamente di termine della seduta. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza l'osservanza delle precedenti norme, purché con mezzi idonei a portare a conoscenza degli interessati la data ed il motivo della seduta.

Art. 14 - **Modalità delle sedute del Collegio dei Docenti**

a) Lo svolgimento delle sedute è disciplinato dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori. Il Presidente del Collegio provvede ad esporre l'o.d.g., a dare un ordine agli eventuali interventi fissandone i limiti di durata, a leggere le mozioni presentate, a verificare il risultato delle votazioni.
b) Il registro dei verbali rimane in Presidenza a disposizione degli insegnanti.
c) La partecipazione al Collegio è dovere d'ufficio dei docenti; le eventuali assenze devono essere giustificate in forma scritta al Dirigente Scolastico, in quanto assenze di servizio.
d) Non è consentito, di norma, allontanarsi dalla riunione prima del termine della seduta; in caso di improrogabili motivi, l'autorizzazione viene data dal Dirigente Scolastico e comunicata all'assemblea.

Art. 15 - Assemblea generale degli studenti

a) L'assemblea generale di tutti gli studenti dell'Istituto si può tenere durante le ore di lezione.
b) L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe o del 10% degli studenti.
c) Le richieste, con data di svolgimento ed ordine del giorno, devono essere presentate almeno una settimana prima; solo in caso del tutto eccezionale, l'assemblea può essere convocata con un breve preavviso. Ad essa, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, possono assistere gli insegnanti che lo desiderino.
d) Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici; detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio d'Istituto.
e) Il numero massimo di assemblee è di una al mese. Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate in precedenza. Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a

quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dall'annuale circolare sul calendario scolastico.

f) Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nei casi di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 16 - Assemblea di classe degli studenti

a) Viene convocata su richiesta dei due studenti rappresentanti di classe. La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori con almeno cinque giorni di anticipo.
b) L'assemblea di classe si può tenere durante le ore di lezione, non più di una volta al mese e per non più di due ore consecutive. Nella scelta dei giorni della settimana si deve seguire il criterio della rotazione.
c) L'assemblea di classe non può aver luogo nell'ultimo mese di lezione.
d) All'assemblea possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, gli insegnanti della classe che lo desiderino.
e) Al termine di ogni assemblea, presieduta dai rappresentanti di classe, si dovrà redigere un verbale indicante gli argomenti trattati e ciò che sarà emerso durante l'assemblea stessa. Copia del verbale dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori.

Art. 17 - Assemblea generale dei genitori

a) L'assemblea generale dei genitori di tutti gli studenti dell'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe dei genitori o del 10% di tutti i genitori, previo accordo con il Dirigente Scolastico.
b) La convocazione viene fatta a mezzo di circolare nelle varie classi e ciascuno studente è tenuto ad avvertire i propri genitori.

Art. 18 - Assemblea di classe dei genitori

a) L'assemblea di classe dei genitori è convocata su richiesta dei due genitori rappresentanti di classe, previo accordo col Dirigente Scolastico sull'orario ed il locale della riunione.
b) La convocazione, contenente l'o.d.g., viene fatta a mezzo di circolare nella rispettiva classe e ciascun studente è tenuto ad avvertire i propri genitori.

Art. 19 - Composizione e compiti del Comitato di Valutazione

a) Il Comitato ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: tre docenti dell'istituzione scolastica (di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto), un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori (scelti dal Consiglio d'Istituto) e un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.
b) Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; dei risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
c) Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente

Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma a ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

d) Il Comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato.

Art. 20 - Azione educativa del personale docente

L'attività di ogni docente è informata al principio di libertà di insegnamento e si sviluppa in un contesto formativo orientato alla progettualità, basato sulla collegialità e sulla cooperazione tra insegnanti. Nello svolgimento delle loro funzioni i docenti hanno diritto ad un atteggiamento collaborativo da parte degli studenti e delle famiglie. Partecipano ad iniziative tese a migliorare le proprie competenze e, nella loro attività, sono supportati dalla struttura organizzativa dell'Istituto per ottimizzare le proposte didattiche.

Art. 21 - Strategie formative e valutazione

In coerenza con le strategie formative, i criteri e le modalità individuate nell'ambito della progettazione collegiale dell'Istituto e del Dipartimento di appartenenza, i docenti scelgono le adeguate metodologie di insegnamento, gli strumenti didattici e di valutazione delle competenze. Sono tenuti a chiarire agli studenti gli obiettivi didattici generali e di percorso e devono comunicare con trasparenza e tempestività gli esiti della valutazione.

Art. 22 - Programmazione didattica

All'inizio dell'anno scolastico ogni docente illustra alle proprie classi la programmazione didattica delle singole discipline tenuto conto delle indicazioni del Dipartimento di cui fa parte. Tale programmazione costituisce un riferimento vincolante per l'attività del docente nel corso dell'anno scolastico. Eventuali modifiche in corso d'anno alla programmazione didattica andranno debitamente motivate al Consiglio di classe e agli studenti.

Art. 23 - Interazione con le famiglie

I docenti informano le famiglie delle situazioni problematiche dei figli garantendo la possibilità di colloqui secondo le modalità e l'orario stabilito dall'Istituto.

Art. 24 - Sorveglianza degli studenti da parte dei docenti

Il docente è responsabile delle aule nelle quali la classe è stata assegnata nelle ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e segnala tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori ogni danneggiamento con il nome del responsabile. In conseguenza di ciò:

- Controlla che nessuno sporchi o danneggi le aule e i laboratori, le attrezzature e le suppellettili presenti.
- Sorveglia gli studenti per garantirne la sicurezza e per controllarne il comportamento.
- Autorizza l'uscita dall'aula o dai laboratori di un solo studente alla volta solo per effettive e improrogabili necessità e ne controlla il rientro.
- Non consente l'uscita dagli studenti dall'aula o dai laboratori durante le ore di lezione per recarsi in mensa, ai distributori automatici e in altri spazi della scuola.
- Sorveglia gli studenti durante gli spostamenti all'interno dell'istituto.

Al fine di garantire un'adeguata sorveglianza all'interno delle aule durante i cambi dell'ora e gli intervalli, i docenti sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Presenza in aula 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione.
- Permanenza in aula in attesa dell'arrivo del docente dell'ora successiva, se non si è impegnati in successive ore di lezione.

- Presenza al di fuori dell'aula prima dell'inizio della propria ora di lezione, se non impegnati in precedenti ore di lezione.
- All'inizio dell'intervallo il docente farà uscire dall'aula gli studenti e sorveglierà gli stessi secondo il "Piano di vigilanza" predisposto dall'Ufficio di Dirigenza. Se non impegnato in turni di vigilanza, attenderà nelle vicinanze dell'aula il collega incaricato della sorveglianza.

Art. 25 - Giustificazione delle assenze, permessi di entrata e di uscita fuori orario degli studenti

I docenti della prima ora di lezione hanno il compito di verificare che tutti gli studenti giustifichino l'assenza o il ritardo del giorno precedente. Annotano sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Nel caso in cui lo studente ne sia sprovvisto per due giorni consecutivi, al terzo giorno non lo accettano in classe e lo inviano in Vicepresidenza, che si farà carico di avvisare la famiglia.

I permessi di entrata in ritardo o di uscita anticipata sono concessi solo dalla Vicepresidenza. Il docente in servizio annoterà sul registro di classe l'entrata in ritardo o l'uscita anticipata e l'ora. Gli studenti in ritardo non in modo reiterato per motivi non dipendenti dalla loro volontà saranno accettati in classe dal docente in servizio sino alle ore 8.20 secondo la modalità denominata "ritardo breve"; dopo tale orario saranno inviati in Vicepresidenza, che rilascerà loro un permesso per l'ingresso alla seconda ora di lezione.

Art. 26 - Obblighi di servizio del personale docente

- È obbligo dei docenti aggiornarsi sull'emissione delle circolari, delle comunicazioni e delle disposizioni di servizio consultando il registro elettronico dell'Istituto.
- I docenti non devono mai assentarsi dall'aula durante le ore di lezione. Nel caso in cui fossero nell'assoluta necessità di farlo, chiameranno il collaboratore scolastico del piano a vigilare sulla classe durante la loro assenza.
- I docenti devono rispettare e far rispettare agli studenti le norme antinfortunistiche e comunicheranno tempestivamente in Segreteria i nominativi degli studenti infortunati. Gli studenti non muniti di quanto richiesto dalle norme non dovranno essere ammessi alle esercitazioni, mentre il mancato rispetto di tali norme comporterà l'allontanamento dello studente dal posto di lavoro. In questi casi è prevista l'annotazione sul registro di classe per l'eventuale sanzione disciplinare.

Art. 27 - Assenze e permessi del personale docente

Il docente, nella comunicazione dell'assenza per malattia e nella richiesta di fruizione di permessi brevi, è tenuto al rispetto di quanto previsto dal CCNL 2006-2009 artt. 15-16-17. In particolare:

- I docenti dovranno comunicare l'assenza alla Segreteria della scuola prima dell'orario di inizio delle lezioni e con la massima sollecitudine, indicando il motivo e la probabile durata. Tutte le assenze dovranno successivamente essere regolarizzate a norma di legge e sempre in forma scritta.
- Le richieste di permessi, sia orari che giornalieri, dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della data richiesta utilizzando l'apposita modulistica. Il mancato rispetto di detta tempistica comporta la non accettazione della domanda. Fanno eccezione le richieste che dovessero comportare comprovati motivi di urgenza.

Art. 28 - Diritti degli studenti

a) Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la

possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

b) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
c) Gli studenti hanno il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
d) L'Istituto attiva con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della comunità scolastica, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico.
e) Gli studenti hanno il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (per le verifiche orali il giorno stesso o al massimo il giorno successivo, per le verifiche scritte al massimo 15 giorni dallo svolgimento).
f) Gli studenti stranieri hanno il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. L'Istituto favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione interculturale.
g) Gli studenti hanno diritto di scelta tra le attività curricolari integrative proposte dall'Istituto.
h) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo di qualità; offerte formative aggiuntive e integrative mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità; la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica al servizio della didattica e servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 29 - Doveri degli studenti

a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed ogni altra attività didattica e/o formativa e sono tenuti ad adempiere agli impegni di studio e a rispettare le scadenze e le consegne.
b) Gli studenti che siano stati assenti devono presentare la giustificazione, anche se non viene loro richiesta, al docente della prima ora del giorno di rientro a scuola. Le giustificazioni sono accettate solo se compilate sull'apposito libretto personale delle assenze, da ritirarsi in Segreteria. In caso di mancata giustificazione entro il terzo giorno, lo studente non verrà ammesso in classe e verrà inviato in Vicepresidenza.
c) Gli studenti sono tenuti a facilitare il più possibile la comunicazione tra la scuola e la propria famiglia, riportando ai genitori eventuali comunicazioni da parte dei docenti.
d) Per le esercitazioni grafiche e pratiche gli studenti devono essere muniti delle attrezzature e dei materiali appositi, mentre per le lezioni di Scienze motorie devono essere muniti di tute idonee e di apposite calzature.
e) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un atteggiamento rispettoso.
f) Durante le attività didattiche gli studenti sono tenuti a mantenere la giusta attenzione e un comportamento corretto che non arrechi disturbo allo svolgimento delle lezioni.
g) È vietato in classe l'uso del telefono cellulare o di ogni altro dispositivo elettronico non esplicitamente consentito dal docente durante le lezioni. I dispositivi, durante le ore di lezione, devono essere spenti e non posizionati sul banco. Il docente che constati l'inosservanza di tale regola ritirerà il dispositivo e lo consegnerà al Dirigente Scolastico o a

un suo collaboratore. L'apparecchio sarà restituito al proprietario, se maggiorenne, al termine delle lezioni o, se minorenne, a un genitore previo accordo con lo stesso.

h) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti.
i) Per le esercitazioni nei laboratori e nelle officine gli studenti devono rispettare le norme antinfortunistiche. Gli studenti non muniti di quanto richiesto dalle norme non saranno ammessi alle esercitazioni, mentre il mancato rispetto di tali norme comporterà l'allontanamento dello studente dalla postazione di lavoro.
j) Gli studenti sono tenuti ad avere la massima cura e ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Eventuali danni saranno risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non si riesca a risalire al responsabile, risponderà la classe o la comunità scolastica.
k) Gli studenti devono avere cura delle proprie cose, custodendole personalmente; l'Istituto declina ogni responsabilità per eventuali sottrazioni di effetti personali anche se, in ogni caso, esperirà le dovute indagini e farà eventuali denunce all'autorità giudiziaria.

Art. 30 - Norme di frequenza degli studenti

a) Gli studenti devono trovarsi in aula alle 8.05. Gli eventuali ritardatari sono ammessi in aula dal docente della prima ora solo se raggiungeranno la stessa entro le ore 8.20; in caso contrario saranno ammessi in aula all'inizio della seconda ora con permesso scritto della Vicepresidenza. In questo secondo caso il giorno successivo dovranno giustificare il ritardo utilizzando l'apposito libretto personale.
b) Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate in Vicepresidenza entro le ore 8.10 tramite il libretto personale. Le richieste presentate durante la mattinata o non firmate da un genitore per i minorenni non saranno prese in considerazione. Non possono essere autorizzati permessi di entrata e di uscita fuori orario allo stesso studente nel medesimo giorno di lezione.
c) Gli studenti minorenni possono lasciare l'Istituto prima della normale conclusione delle lezioni solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato.
d) Gli studenti possono uscire dall'aula, uno alla volta, solo per effettive e improrogabili necessità.
e) Durante gli spostamenti dall'aula ai laboratori e/o alle palestre e viceversa gli studenti non devono sostare immotivatamente al bar o in altri spazi dell'Istituto.
f) Al termine delle lezioni, gli studenti devono lasciare l'Istituto attraverso le uscite indicate.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari

Per gli studenti che ostacolano la costruttiva collaborazione all'interno della comunità scolastica e che attuano comportamenti contrari ai doveri e alle norme suindicate sono previste sanzioni.

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può esser sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato a presentare le proprie argomentazioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità e a quello della riparazione del danno.

- La commutazione della sanzione in attività a favore dell'Istituto (compiti amministrativi assistiti dal personale di Segreteria, riordino di materiali nei laboratori, archiviazione e fascicolazione di materiali cartacei, pulizia spazi dell'Istituto, piccole manutenzioni) è possibile solo con il consenso dell'interessato e della famiglia. Tali attività non devono essere lesive della dignità della personalità dello studente e non devono esporre l'Istituto a responsabilità di alcuna natura.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi anche superiori ai quindici giorni.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato e/o al permanere della situazione di pericolo.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altro Istituto.
- Qualora lo studente nei confronti del quale viene avviato un procedimento disciplinare sia membro del Consiglio di classe, non potrà validamente far parte del Consiglio stesso convocato per motivi disciplinari. Analoga disposizione vale anche per il genitore dello studente nei cui confronti si proceda qualora sia membro del Consiglio di classe.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

L'azione disciplinare si esplica tenendo conto della gravità delle infrazioni e delle relative sanzioni secondo la seguente tabella:

Tabella delle sanzioni fino a 15 giorni di sospensione dalle lezioni:

<table>
<tr><th colspan="2">Comportamenti sanzionabili</th><th>Sanzioni</th><th>Sanzioni in caso di reiterazione</th><th>Competenza</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Frequenza</td><td>Frequenti assenze non giustificate o giustificate con ritardo</td><td rowspan="2">Comunicazione scritta alla famiglia</td><td rowspan="2">Comunicazione scritta alla famiglia e/o loro convocazione</td><td rowspan="2">Docente e/o coordinatore di classe</td></tr>
<tr><td>Frequenti ritardi o uscite anticipate non giustificate dall'uso di mezzi pubblici</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Assolvimento doveri scolastici</td><td>Mancato rispetto di consegne e scadenze</td><td rowspan="2">Comunicazione scritta alla famiglia e/o loro convocazione</td><td rowspan="3">Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni (con obbligo di frequenza)</td><td rowspan="4">Docente e/o coordinatore di classe (per comunicazione scritta)

Consiglio di classe (per sospensione)</td></tr>
<tr><td>Mancanza del materiale didattico</td></tr>
<tr><td>Mancato rispetto degli orari di rientro in aula</td><td>Nota disciplinare sul registro di classe</td></tr>
<tr><td>Falsificazione della firma dei genitori su documenti scolastici</td><td colspan="2">Nota disciplinare sul registro di classe e sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni (con obbligo di frequenza)</td></tr>
</table>

Atteggiamento	Turpiloquio	Nota disciplinare sul registro di classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni (con o senza obbligo di frequenza)	Consiglio di classe
	Linguaggio offensivo nei confronti dei compagni e/o dei docenti			
	Linguaggio offensivo grave nei confronti dei compagni e dei docenti	Nota disciplinare sul registro di classe e sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni (senza obbligo di frequenza)	Sospensione dalle lezioni da 7 a 15 giorni (senza obbligo di frequenza)	Consiglio di classe
	Minacce nei confronti dei compagni e dei docenti			
Comportamento	Comportamento non partecipativo e disattenzione durante l'attività didattica	Nota disciplinare sul registro di classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni (con o senza obbligo di frequenza)	Consiglio di classe
	Disturbo durante l'attività didattica			
	Comportamento litigioso nei confronti dei compagni e dei docenti			
	Uso in classe di dispositivi (telefono cellulare, lettore mp3)			
	Comportamenti indecorosi e/o osceni	Nota disciplinare sul registro di classe e sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni (senza obbligo di frequenza)	Sospensione dalle lezioni da 7 a 15 giorni (senza obbligo di frequenza)	
	Atti di violenza nei confronti dei compagni e dei docenti			
	Uso di alcolici e di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto			
Sicurezza	Uso scorretto e/o pericoloso del materiale didattico e delle attrezzature di laboratorio	Nota disciplinare sul registro di classe	Sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni (con obbligo di frequenza)	Consiglio di classe
	Manomissione e/o utilizzo improprio dei dispositivi di sicurezza presenti all'interno dell'Istituto (messa in pericolo dell'incolumità dei compagni e del personale della scuola)	Nota disciplinare sul registro di classe e sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni (senza obbligo di frequenza)	Sospensione dalle lezioni da 7 a 15 giorni (senza obbligo di frequenza)	

Cura dell'ambiente scolastico	Mancato rispetto dell'ambiente scolastico (danneggiamento lieve degli ambienti, delle attrezzature e degli strumenti presenti negli ambienti didattici)	Nota disciplinare sul registro di classe, risarcimento del danno e sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni (con obbligo di frequenza)	Risarcimento del danno e sospensione dalle lezioni da 7 a 15 giorni (senza obbligo di frequenza)	Consiglio di classe
	Mancato rispetto dell'ambiente scolastico (atti vandalici gravi, danneggiamento grave e doloso degli ambienti, delle attrezzature e degli strumenti presenti negli ambienti didattici)	Nota disciplinare sul registro di classe, risarcimento del danno e sospensione dalle lezioni da 7 a 15 giorni (senza obbligo di frequenza)		

Tabella delle sanzioni oltre i 15 giorni di sospensione dalle lezioni:

Comportamenti sanzionabili	**Sanzione**	**Competenza**
Reati che violano la dignità e il rispetto per la persona (violenza privata, minacce gravi, lesioni, ingiurie gravi, reati di natura sessuale)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio d'Istituto
Diffusione di stupefacenti all'interno dell'Istituto		
Messa in atto di comportamenti che generano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento e/o incendio)		
Uso del telefono cellulare tale da violare la privacy o risultare lesivo della dignità della persona (foto, video)		

Tabella delle sanzioni che comportano l'allontanamento degli studenti dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione degli studenti dallo scrutinio finale e dall'ammissione all'esame di Stato:

<table>
<tr><th>Comportamenti sanzionabili</th><th>Sanzione</th><th>Competenza</th></tr>
<tr><td>Situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare un elevato allarme sociale</td><td rowspan="3">Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Esclusione dallo scrutinio finale e dall'ammissione all'esame di Stato</td><td rowspan="2">Consiglio d'Istituto</td></tr>
<tr><td>Impossibilità di mettere in atto interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</td></tr>
<tr><td>Particolare gravità dei comportamenti riportati sopra</td><td>Consiglio d'Istituto</td></tr>
</table>

Art. 32 - Ricorsi e Commissione di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un'apposita Commissione di garanzia, che decide entro dieci giorni. Tale organo è formato dal Dirigente Scolastico e da un docente, uno studente e un genitore designati all'interno del Consiglio d'Istituto. Tale Commissione decide anche su eventuali conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento.